

**Tribunale di Reggio Emilia**

Cron. N° \_\_\_\_\_

Rep. N° **8**

*Decreto di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo del debitore - articoli 12, 12 bis della legge 27 gennaio 2012 n° 3 e 737 e analoghi del codice di procedura civile)*

**Il giudice**

nella procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 3 del ruolo generale dell'anno 2021 ha emesso il seguente

**d e c r e t o**

**letta** la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata in data 18/10/2021 dal sig. **Michele Santoro** (cf: SNTMHL70E15C933W), nato a Como il 15/05/1970 e residente a Reggio Emilia, via Mario Nizzoli n. 27;

**letta** la relazione particolareggiata della dott. Simone Cavazzoni, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

**ritenuta** la propria competenza in relazione al luogo di residenza dell'istante, in Reggio Emilia;

**rilevato** che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo lo stesso concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

**rilevato** che l'istante ha prodotto la documentazione e le attestazioni prescritte dall'art. 9 comma 2 della legge n. 3/2012;

**ritenuto** che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Santoro per più di euro 240.000, accumulati per la maggior parte verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni «per tributi non versati relativi al periodo in cui ha iniziato a manifestarsi lo stato di crisi dell'impresa individuale fino alla chiusura del 31/12/2014» (rel. part. pag. 21);

**rilevato** che il debitore non possiede beni utilmente liquidabili (fatta eccezione per il 60% delle quote sociali della S.B. Srl in Liquidazione, la cui attività è da tempo cessata, dal valore pressoché nullo) e risulta, allo stato, privo di occupazione lavorativa;

**che** in quanto soggetto riconosciuto come parzialmente invalido, il sig. Santoro beneficia di una pensione di invalidità di euro 134 mensili circa;

**che** il ricorrente assieme alla famiglia abita un immobile di proprietà dei suoceri sito in Reggio Emilia (per il quale non risulta corrispondere alcun canone);

**che** la famiglia del ricorrente è composta dalla moglie sig.ra Roberta Barilli e dai tre figli nati rispettivamente negli anni 1999, 2001 e 2003, nessuno dei quali economicamente autosufficiente;

**che** la moglie percepisce un reddito mensile di circa euro 1.831;



**che** le spese necessarie per il mantenimento della famiglia sono state indicate in euro 2.750 circa mensili;

**ritenuto** che tale quantificazione, considerato il numero dei componenti della famiglia, appare sostanzialmente congruo, tenuto conto anche delle possibili spese straordinarie non previste;

**considerato** che l'unico attivo messo a disposizione dei creditori è rappresentato da finanza esterna per euro 30.000 erogata dalla madre del ricorrente, che a tal fine ha già provveduto a consegnare al gestore della crisi assegni circolari di corrispondente importo;

**osservato** che la proposta di accordo prevede, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti (privilegiati) vantati dall'INPS per contributi non versati, il pagamento parziale dei crediti (privilegiati) vantati dall'INPS per sanzioni sui contributi non versati e il pagamento parziale dei crediti chirografari (secondo le percentuali partitamente indicate a pag. 25 della rel. part.), mentre nessuna soddisfazione è prevista per gli altri creditori privilegiati incapienti e degradati a chirografo;

**ritenuta** sotto questo profilo la legittimità della proposta poiché le somme messe a disposizione dal terzo, non facendo parte del patrimonio del debitore, possono essere liberamente attribuite ai creditori (sussistendo comunque l'attestazione del gestore della crisi ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge n. 3/2012, secondo cui «i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione»);

**osservato**, quanto all'esito del voto sulla proposta formulata dal debitore, che all'udienza del 21/12/2021 il gestore della crisi ha dato conto che l'accordo è stato approvato da creditori che rappresentano solo il 27,9% dei crediti vantati verso il sig. Santoro;

**rilevato** che il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate risulta decisivo ai fini del mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte (i relativi crediti corrispondendo, in termini percentuali, al 57,34% dei crediti ammessi al voto);

**osservato** che l'art. 3-*quater* della legge n. 3/2012 prescrive che «Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;

**ritenuto** che la locuzione «mancanza di adesione» debba intendersi riferita al caso di espressione di voto negativo da parte dell'amministrazione finanziaria, poiché infatti l'eventuale silenzio corrisponderebbe ad adesione alla proposta, in forza della *fictione iuris* prevista dall'art. 11 comma 1 della legge n. 3/2012;

**ritenuta** la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria poiché, mentre nel caso dell'accordo proposto dal debitore l'attivo messo a disposizione dei creditori (tra cui anche



l'amministrazione finanziaria per i crediti INPS) è rappresentato, come detto, dalla finanzia esterna erogata per euro 30.000 dalla sig.ra Filippa Spada, nell'eventuale caso di apertura della liquidazione del patrimonio l'attivo della procedura risulterebbe allo stato inesistente; **ritenute** infondate le contestazioni formulate in proposito dall'Agenzia delle Entrate, sia perché nelle more della procedura il debitore ha documentato di non avere più un'occupazione lavorativa fonte di reddito (il Tribunale non può fare altro, allo stato, che prendere atto del dato formale comunicato al gestore della crisi), sia perché la diversa quantificazione delle spese famigliari proposta dall'amministrazione finanziaria si fonda sui dati ISTAT 2019 e non tiene conto dei profondi cambiamenti intervenuti nella società dopo lo scoppio della pandemia;

**ritenuto** in definitiva che la proposta di accordo del debitore debba intendersi approvata, poiché tenendo conto del voto favorevole dell'amministrazione finanziaria risulta ampiamente superata la soglia del 60% richiesta dal citato art. 11 comma 2;

**considerato** che anche il gestore della crisi ha attestato la fattibilità del piano e confermato che il proponente non ha posto in essere atti in frode ai creditori;

**p.q.m.**

I. omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal sig. **Michele Santoro** (cf: SNTMHL70E15C933W), nato a Como il 15/05/1970 e residente a Reggio Emilia, via Mario Nizzoli n. 27;

II. dispone che il gestore della crisi provveda alla comunicazione dell'accordo e del presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata;

III. dispone che il gestore della crisi pubblicizzi, per estratto, l'accordo e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

IV. dispone che il gestore della crisi provveda a dare attuazione all'accordo, una volta divenuto definitivo;

V. dispone che il gestore della crisi trasmetta l'accordo e il presente decreto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali individuati dall'art. 9, comma 1, ultimo periodo della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 28/01/2022.

**il giudice**

**Niccolò Stanzani Maserati**





**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**  
**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

\*\*\*

**PROCEDIMENTO N. 26/2021**

**DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 D.M. 202/2014**

**DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA**  
**SOVRAINDEBITAMENTO DEI COMMERCIALISTI DI PIACENZA, PARMA,**  
**REGGIO EMILIA E MODENA**

\*\*\*

**ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**EX ART. 6 E SEGUENTI**  
**DELLA LEGGE N° 3/2012 E SS.MM.**

**PROPOSTO DA**

**SANTORO MICHELE**

**DEBITORE: MICHELE SANTORO**

**REFERENTE: DOTT. VITTORIO ZANICHELLI**

**GESTORE DELLA CRISI: DOTT. SIMONE CAVAZZONI**

**ADVISORS: DOTT. LAZZARO ROCCO GATTI - DOTT. GUIDO MORETTI**

Lazzaro Rocco Gatti  
Dottore Commercialista – Revisore Legale  
Strada Petrarca, 9 – 43121 Parma  
[lazzarorocco.gatti@pec.it](mailto:lazzarorocco.gatti@pec.it)

Guido Moretti  
Dottore Commercialista – Revisore Legale  
Stradello San Girolamo 4 – 43121 Parma  
[g.moretti@pec.it](mailto:g.moretti@pec.it)

**TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA**  
**- SEZIONE FALLIMENTARE -**

\*\*\*

**ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

**ex art. 6 e ss. L. 3/2012 e ss.mm.**

Nella procedura da sovraindebitamento n. 26/2021, del Registro degli Affari ex art. 9, D.M. 202/2014, dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena richiesta da:

**SANTORO MICHELE** (C.F.: SNT MHL 70E15 C933W) nato a Como il 15/05/1970, residente a Reggio Emilia (RE), via Mario Nizzoli 27/00, nel seguito anche il ricorrente, rappresentato e difeso, ai fini del presente procedimento, dal Dott. Lazzaro Rocco Gatti (c.f. GTT LZR 84R28 G337C), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma al numero 879/A, dal Dott. Guido Moretti (c.f. MRT GDU 84M10 G337C), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma al numero 872/A, in virtù di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Dott. Lazzaro Rocco Gatti in Parma, strada Petrarca n. 9 - email: [lazzaroroccegatti@studioapz.it](mailto:lazzaroroccegatti@studioapz.it) PEC: [lazzarorocco.gatti@pec.it](mailto:lazzarorocco.gatti@pec.it) presso il quale dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente giudizio;

**PREMESSO**

- che in data 5 maggio 2021, il ricorrente come sopra indicato ed individuato depositava, presso la segreteria dell'Organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti di Piacenza,

Parma, Reggio Emilia e Modena, la richiesta di nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;

- che l'OCC, per tramite del suo Referente, ritenendo sussistere le condizioni per la nomina del gestore della crisi, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare, nonché della residenza/sede del sovraindebitato, nominava quale Gestore della Crisi, nei procedimenti sopra richiamati (all.1), il Dott. Cavazzoni Simone, Dottore Commercialista con studio in Reggio Emilia, Via Davoli n.7, PEC: [simone@pec.studiomondadori.it](mailto:simone@pec.studiomondadori.it);

- che il Dott. Simone Cavazzoni accettava l'incarico di Gestore della Crisi, essendo in possesso dei requisiti di legge con particolare riferimento all'assenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art.28 L.F.; che lo stesso è in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 67 L.F. 3° lett. d); che non ha mai ricevuto da parte del ricorrente alcun incarico professionale né sta attualmente espletando per lo stesso incarichi diversi dal presente, né incarichi derivanti da società o persone ad essi collegate;

- che il sig. Santoro Michele è attualmente assunto come dipendente a tempo indeterminato con stipendio pari a circa 1.000 euro mensili, come da contratto che si allega (all. 2) e non ha altri redditi al di fuori di suddetto né è prevedibile che ve ne siano in futuro;

- che nel 2019 il sig. Santoro Michele ha percepito redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato con una società del settore marittimo, per lordi euro 15.000, come da certificazione unica che si allega (all.3), mentre nel 2020, stante anche l'arrivo della pandemia Covid-19, non è riuscito a trovare alcuna occupazione e pertanto non ha conseguito alcun reddito;

che il sig. Santoro Michele, in quanto clinicamente invalido al 21 %, è altresì percettore di una pensione di invalidità da parte dell'INAIL dell'ammontare di circa 130,00 euro mensili, come si evince dalla certificazione unica rilasciata dall'istituto inerente all'anno 2020 (all.4), importo che copre solo parzialmente le spese sanitarie che il ricorrente deve affrontare mensilmente;

- che il sig. Santoro Michele è pertanto di fatto quotidianamente aiutato dai propri famigliari per il sostenimento di tutte quelle spese necessarie alla sopravvivenza, come evidenziato nella dichiarazione allegata relativa alle spese di sostentamento della famiglia (all.5);

- che il ricorrente non è proprietario di beni immobili (fabbricati, terreni) né di beni mobili registrati;

- che tale situazione di sovraindebitamento, come meglio si dirà nel seguito, non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e/o sproporzionato rispetto alla capacità patrimoniale dello

stesso; infatti, il ricorrente, non ha mai assunto obbligazioni senza la "ragionevole prospettiva" di poterle adempiere e non ha colposamente determinato lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile;

- che la maggior parte dei debiti in capo allo stesso, come meglio oltre analizzato, derivano di fatto, indirettamente dalla propria attività imprenditoriale, che è stata cessata alla fine dell'anno 2014, e pertanto al fine di risolvere la propria situazione di sovraindebitamento, il sottoscritto si appresta a presentare un accordo di composizione della crisi;

- che il ricorrente si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale del Dott. Lazzaro Rocco Gatti e del Dott. Guido Moretti a fornire la collaborazione necessaria al nominato Gestore della Crisi per la ricostruzione dell'effettiva situazione economica e patrimoniale.

\*\*\*

*Che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L.3/2012, il debitore:*

- *non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente legge;*
- *non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti al deposito del presente accordo di composizione della crisi, a procedimenti previsti dalla novellata L.3/2012;*
- *non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;*
- *ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.*

\*\*\*

tutto quanto sopra premesso il ricorrente sig. Michele Santoro, con l'assistenza del Dott. Lazzaro Rocco Gatti e del Dott. Guido Moretti, propone ricorso per l'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi, ai sensi della L.3/2012 e ss.mm., fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, e avente il contenuto di cui all'art. 8, sussistendone i presupposti e

**DEPOSITA**

**IL SEGUENTE ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

**PREMESSE**

L'art. 7, comma 1, della L. 3/2012 e successive modifiche, prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento, possa proporre ai creditori, con l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi ovvero del Gestore della Crisi all'uopo nominato, *un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ..., preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.*

Il presupposto oggettivo: nozione di sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è il presupposto oggettivo di accesso alla generale procedura di composizione della crisi.

È lo stesso Legislatore che all'art. 6, comma 2, della L. n.3/2012 dà una definizione di sovraindebitamento, qualificandolo come "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".

La "situazione" di cui all'art. 6 presuppone la necessità di una condizione obiettiva, uno status che riguarda il complesso dei rapporti giuridici che sia caratterizzato da un "perdurante squilibrio" tra debiti e l'attivo, in un'ottica liquidatoria.

Il presupposto soggettivo di ammissibilità

L'ambito di applicazione della normativa, da un punto di vista soggettivo, è definito con riferimento alle situazioni di sovraindebitamento «non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali» (art. 6, c. 1, L.3/2012), ma è evidente che sono, non già le situazioni, bensì i soggetti, ossia il debitore, ad essere o non essere assoggettato o assoggettabile alle procedure concorsuali.

L'istante, all'uopo, è qualificabile come debitore non soggetto e non assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali.

### **BREVE STORIA, LE CAUSE DELLA CRISI**

L'esposizione debitoria del ricorrente si compone di debiti nei confronti di due istituti di credito, verso l'agente della riscossione e nei confronti di un privato, per un prestito percepito nel maggio del 2016 ma ad oggi mai rimborsato dal ricorrente.

Il ricorrente con l'ausilio degli *advisors* Dott. Lazzaro Rocco Gatti e Dott. Gudo Moretti ha provveduto a ricostruire l'ammontare debitorio nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione richiedendo specifico estratto debitorio rilasciato dall'ente in data 10/4/2020 ed aggiornato ad oggi per mezzo del servizio "Equipro".

È stata altresì richiesta la centrale dei rischi al fine di verificare le esposizioni nei confronti degli istituti bancari.

Nel prosieguo del presente ricorso vengono espressamente dettagliate le cause di tale indebitamento.

Il ricorrente, sig. Santoro Michele, sin dall'anno 1993 era titolare della propria impresa individuale, di natura artigiana, avente come attività "*imbianchino e lavori di edlizia in genere*". Nell'ambito dell'esercizio di tale attività il ricorrente aveva richiesto ed ottenuto dagli istituti di credito Banca Reggiana Credito Cooperativo (ora Emil Banca s.p.a.) e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (ora Credit Agricole) alcune linee di credito per anticipazione di fatture e per finanziamento. Nel corso del 2012, a seguito della perdita del principale cliente strategico, la nota società Ferrarini S.p.A., negli anni successivi anch'essa incappata in una crisi ed ammessa a procedura concorsuale avanti al Tribunale di Reggio Emilia, l'attività subì un brusco calo del fatturato e passò da poco più di 300 mila euro di ricavi conseguiti nel 2012 a 226.000 mila circa nel 2013.

Conseguenza di ciò fu l'insorgere di tensioni finanziarie che determinarono l'impossibilità da parte del ricorrente al puntuale pagamento degli adempimenti tributari e conseguentemente al rimborso degli importi relativi alle anticipazioni ottenute dagli istituti di credito.

Nel 2014 i ricavi crollarono ulteriormente ad euro 74.890, come da dichiarazioni dei redditi che si allegano (all.6-7-8), e la ditta fu cancellata nei primi mesi del 2015 con effetto dal 31 dicembre 2014, stante l'impossibilità a coprire i costi di gestione e di esercizio dell'attività, come da visura prodotta (all.9).

Il ricorrente, con la liquidità a disposizione tentò di pagare per lo meno i fornitori e le scadenze correnti, fu costretto a vendere gli automezzi di proprietà impiegati per l'attività aziendale, ma

subì il blocco del credito da parte degli istituti bancari che lo misero a rientro segnalandolo in seguito "a sofferenza" e determinando l'impossibilità ad accedere ad ulteriori possibilità di finanziamento.

L'iscrizione a ruolo delle posizioni passive maturate verso l'erario e verso l'INPS determinò l'insorgere di sanzioni, interessi e aggi di riscossione che fecero lievitare sensibilmente la posizione complessiva verso l'erario, rispetto al debito inizialmente non onorato, fino all'importo attualmente iscritto.

L'interruzione dell'attività a seguito della perdita del cliente principale determinò la totale assenza di redditi per gli anni a venire e la conseguente totale mancanza di entrate.

Alla fine del 2015 il ricorrente tentò di sfruttare i propri contatti nell'ambito dell'edilizia e costituì in qualità di socio al 60% con il sig. Federico Giovanni Bedini la società a responsabilità limitata semplificata denominata S.B. s.r.l., esercente l'attività di intonacatura e stuccatura: in essa il sig. Santoro ricopriva solo la carica di socio mentre l'amministrazione era stata affidata al sig. Bedini.

Tale iniziativa non produsse tuttavia alcun reddito utile per il sig. Santoro, stante le incomprensioni sorte da subito con il socio, e la società fu posta in liquidazione con assemblea dei soci del 22 dicembre 2016.

Attualmente la società giace inattiva in liquidazione e l'ultimo bilancio depositato in camera di commercio dal liquidatore è quello relativo all'esercizio 2016.

Negli anni successivi il ricorrente abbandonò definitivamente il mercato dell'edilizia e non fu in grado di conseguire redditi utili per il proprio sostentamento, risultando totalmente mantenuto e a carico della famiglia.

Nel corso del 2016 inoltre, al fine di tentare di rientrare dalle varie posizioni debitorie, il ricorrente contrasse un prestito privato, dal sig. Giovanni Chiavazza, dell'importo di euro 20.000 che tuttavia negli anni successivi non fu in grado di restituire.

Dal 2016 il sig. Santoro iniziò a cercare lavoro nell'ambito marittimo, quale operatore a bordo di imbarcazioni e yacht, attività che per gli anni successivi ha tentato di esercitare.

Dall'anno 2015 sino all'anno 2019 ricoprì la carica di amministratore unico della società Scirocco s.r.l. ma senza di fatto percepire alcun compenso per l'attività prestata. Stante le difficoltà finanziarie della stessa società, in data 30 luglio 2019, questa veniva cancellata a seguito del deposito del bilancio finale di liquidazione che si allega (all.10).

Il carattere stagionale dell'attività esercitata, principalmente concentrato nei mesi da maggio a settembre, stante anche l'invalidità parziale di cui il ricorrente è affetto, non permette tuttavia ad oggi a questi di provvedere autonomamente al proprio sostentamento per tutta la durata dell'arco dell'anno.

\*\*\*

Il sig. Michele Santoro è coniugato con la sig.ra Roberta Barilli e risiede nell'abitazione dei suoceri a Reggio Emilia in via Mario Nizzoli 27, come da autocertificazioni di stato di famiglia che si riallega al presente ricorso (all.11); lo stesso svolge l'attività di dipendente di COLF, attualmente alle dipendenze del sig. Sicuro Musetti Guido con contratto di lavoro dipendente di importo netto circa pari ad euro 1.000. La famiglia del ricorrente è composta oltre che dal sig. Santoro e dalla moglie Barilli da n. 3 figli, rispettivamente nati negli anni 1999, 2001 e 2003.

L'unico bene di proprietà, tuttavia di nessun valore residuo e pertanto estraneo al presente accordo di ristrutturazione, è costituito dalle quote sociali della società S.B. s.r.l.s., con sede in Reggio Emilia, via Gorizia, capitale sociale di euro 1,00, attualmente in liquidazione e totalmente inattiva (l'ultimo bilancio depositato dall'amministratore sig. Umberto Pace risulta essere quello relativo all'esercizio 2016 da cui si evince un patrimonio netto di euro 1.467) (all.12).

Il ricorrente non è proprietario di alcun bene suscettibile di una valorizzazione economica e stante l'insufficienza dei redditi in grado di conseguire risulta parzialmente a carico della famiglia. Come accennato infatti, l'unica fonte di entrata del sig. Michele Santoro è oggi rappresentata dal reddito di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato dell'importo netto pari a circa 1.000 euro con il sig. Sicuro Musetti Guido.

Il sig. Michele Santoro negli ultimi anni risulta unicamente titolare di redditi di lavoro dipendente, come esplicitamente indicato nelle certificazioni uniche degli ultimi quattro anni, allegate al presente accordo, e qui di seguito sintetizzate:

	2020	2019	2018	2017
Redditi di lavoro dipendente	0	15.000	0	0
Redditi esenti (pensione di invalidità)	1.617	1.608	1.458	1.581
Altri redditi	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1.617</b>	<b>16.608</b>	<b>1.458</b>	<b>1.581</b>

## IL GESTORE DELLA CRISI

L'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena ha nominato il Dott. Simone Cavazzoni quale Gestore della Crisi del procedimento n. 26/2021. Allo stesso è stato demandato

di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione particolareggiata contenente:

- ✓ la narrazione di fatti e notizie emerse dall'esame della documentazione che è stata consegnata al gestore della crisi, o da lui acquisita successivamente nell'ambito della sua attività di indagine, finalizzata ad esprimere valutazioni e l'attestazione finale circa i presupposti di ammissibilità del debitore alla procedura di accordo da sovraindebitamento, l'accertamento circa l'inesistenza di cause ostative, la disamina delle cause dell'indebitamento, le cause dell'incapacità del debitore ad adempiere alle sue obbligazioni, la solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni, l'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori, l'assenza di atti in frode ai creditori;
- ✓ il giudizio su completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ✓ la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- ✓ il giudizio sulla fattibilità dell'accordo da sovraindebitamento;
- ✓ con riferimento ai creditori assistiti da privilegio, pegno e ipoteca l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la causa di prelazione.

## **L'ATTIVO DELLA PROCEDURA**

In considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili da parte del ricorrente, la sig.ra Spada Filippa, madre del ricorrente, si è resa disponibile a corrispondere, subordinatamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione che ci si appresta a depositare, e al fine del buon esito dello stesso, la somma di € 30.000,00 per il soddisfacimento parziale di tutti i creditori personali.

L'accordo di ristrutturazione, così come predisposto e strutturato, prevede l'afflusso di risorse, funzionali al piano, mediante l'apporto di finanza esterna tutta destinata al soddisfacimento dei creditori. In particolare, come chiarito e precisato anche dalla recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 29 dicembre 2020, *"Risulta di particolare pregio per i creditori in sede di verifica della convenienza della proposta ... la presenza di finanza esterna, ossia di risorse/utilità economiche messe al servizio del solo fabbisogno concordatario e/o convenzionale, che non fanno parte del patrimonio dell'imprenditore al momento del deposito della domanda di concordato, ovvero di omologa dell'accordo di ristrutturazione. Si tratta di*

*disponibilità finanziarie che, essendo estranee al patrimonio dell'impresa in stato di crisi, possono essere liberamente utilizzate per il soddisfacimento delle pretese creditorie, non essendo assoggettate alla regola della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740, c.c.), né al rigido rispetto delle cause di prelazione (art. 2741, c.c.). Le risorse derivanti dalla finanza esterna sono indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi, venendo a difettare in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, e, secondo numerosi arresti giurisprudenziali, la loro presenza involge una presunzione relativa di convenienza della proposta ...”*

Pertanto le relative risorse esterne, pur tenendo conto di quanto ricavabile in caso di procedura di liquidazione del patrimonio, al fine di dare concreta dimostrazione all'amministrazione finanziaria della convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, verranno destinate al pagamento di tutti i creditori del ricorrente in modo equo tra loro, così come previsto e dettagliato nel seguito del presente accordo di ristrutturazione.

All'uopo occorre segnalare che in caso di procedura di liquidazione del patrimonio, così come evidenziato e meglio dettagliato nel paragrafo relativo alla convenienza dell'accordo di ristrutturazione, le somme mensilmente e teoricamente destinabili al fabbisogno dei creditori concorsuali ammonterebbero ad € 10.319 e di conseguenza tali somme permetterebbero, seppur in un orizzonte temporale di 4 anni, il soddisfacimento del creditore INPS, oltre ad una piccola somma dovuta all'erario per imposta di registro, per mezzo del concessionario Agenzia Entrate Riscossione

## **IL PASSIVO DELLA PROCEDURA**

In analogia a quanto sopra riportato, si indicano nel seguito i debiti contratti dal ricorrente a titolo personale. L'esposizione debitoria deriva di fatto, in larga parte, da cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi non versati relativi al periodo in cui ha iniziato a manifestarsi lo stato di crisi dell'azienda individuale di cui era titolare il sig. Michele Santoro, fino alla sua chiusura occorsa in data 31 dicembre 2014.

L'esposizione debitoria è stata ricostruita dai sottoscritti professionisti tramite il riscontro con la documentazione fornita dalle parti, con l'attività di circolarizzazione eseguita, con le verifiche effettuate anche mediante l'interrogazione della centrale rischi della Banca d'Italia e dell'anagrafe tributaria, e con ogni altra informazione utile allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre i sottoscritti Advisors si sono confrontati con il Gestore della Crisi al fine di condividere i riscontri ricevuti e per individuare i valori corretti da inserire a Piano.

MICHELE SANTORO - SITUAZIONE DEBITORIA					
N. DEBITI		PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO	TOTALE DEBITO	%
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>					
	NOTE	-	-	-	-
<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO IN LINEA DIRETTA</b>					
	NOTE	-	43.668,93	43.668,93	17,99%
1	Guber s.p.a. (ex Credit Agricole)	-	16.024,93	16.024,93	6,60%
2	Bast Capital Italy s.r.l. (ex Emil Banca)	-	27.644,00	27.644,00	11,39%
<b>DEBITI VERSO L'ERARIO ISCRITTI A RUOLO</b>					
	DATA NOTIFICA	142.726,69	29.928,77	172.655,46	71,19%
1	Cartella n. 09520100047780432000	2.518,64	1.291,43	3.810,07	1,57%
2	Cartella n. 09520100051516103000	3.262,02	1.608,44	4.870,46	2,01%
3	Cartella n. 09520100058962062000	3.475,73	1.805,45	5.280,68	2,16%
4	Cartella n. 09520110008298574000	5.004,49	2.508,67	7.513,16	3,10%
5	Cartella n. 09520120003415148000	1.013,04	353,99	1.366,37	0,56%
6	Cartella n. 09520130006800634000	8.895,12	2.307,26	11.202,38	4,62%
7	Cartella n. 09520140018233953000	-	319,99	319,99	0,13%
8	Cartella n. 39520140002490458000	886,41	339,79	1.226,20	0,50%
9	Cartella n. 09520150001141950000	25.235,19	5.573,61	30.808,80	12,69%
10	Cartella n. 09520150002354586000	-	329,05	329,05	0,14%
11	Cartella n. 39520150000758823000	1.809,26	589,44	2.398,70	0,99%
12	Cartella n. 09520150012981557000	327,87	65,09	392,96	0,16%
13	Cartella n. 09520160003244238000	-	166,39	166,39	0,07%
14	Cartella n. 09520160007090600000	47.127,99	7.184,56	54.312,55	22,38%
15	Cartella n. 09520160009579457000	1.461,36	214,81	1.676,17	0,69%
16	Cartella n. 09520170001580531000	17.362,41	2.143,83	19.506,24	8,04%
17	Cartella n. 39520170001585875000	4.741,53	533,70	5.275,23	2,17%
18	Cartella n. 09520170009129303000	858,41	98,56	956,97	0,39%
19	Cartella n. 09520180002792847000	16.619,19	1.716,41	18.335,60	7,55%
20	Cartella n. 39520180000096747000	2.128,53	297,04	2.425,57	1,00%
21	Cartella n. 09520190005480530000	-	487,92	487,92	0,20%
<b>DEBITI VERSO ALTRI ENTI ISCRITTI A RUOLO</b>					
	NOTE	-	6.411,45	6.411,45	2,64%
1	Cartella n. 09520120001611251000	-	1.041,60	1.041,60	0,43%
	comune di Fivizzano - 20/01/2012				
	Cartella n. 09520120001611251000	-	116,97	116,97	0,05%
	comune di Reggio Emilia - 20/03/2012				
2	Cartella n. 09520120017789738000	-	810,74	810,74	0,33%
	prefettura di Reggio Emilia - 09/01/2013				
3	Cartella n. 09520150001141950000	-	279,00	279,00	0,11%
	comune di Reggio Emilia - 22/4/2015				
4	Cartella n. 09520130004078764000	-	801,81	801,81	0,33%
	prefettura di Reggio Emilia - 10/05/2013				
5	Cartella n. 09520170000652955000	-	137,41	137,41	0,06%
	cciao Reggio Emilia - 13/07/2017				
6	Cartella n. 09520170010982023000	-	88,39	88,39	0,04%
	cciao Reggio Emilia - 20/07/2018				
7	Cartella n. 09520180008893041000	-	107,99	107,99	0,04%
	regione Emilia Romagna - 09/10/2018				
8	Cartella n. 09520190008096759000	-	2.055,72	2.055,72	0,85%
	unione Val D'Enza - 03/07/2019				
9	Cartella n. 09520190013061949000	-	971,82	971,82	0,40%
	cciao Reggio Emilia - 02/03/2020				
<b>DEBITI VERSO ALTRI</b>					
	NOTE	-	20.000,00	20.000,00	8,24%
1	Giovanni Chivazza	-	20.000,00	20.000,00	8,24%
2	Varie	-	-	-	0,00%
<b>TOTALE DEBITI SANTORO MICHELE</b>		<b>142.726,69</b>	<b>100.009,15</b>	<b>242.735,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>RIEPILOGO DEBITI SANTORO MICHELE</b>					
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>					<b>0,00%</b>
<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO IN LINEA DIRETTA</b>			43.668,93	43.668,93	17,99%
<b>DEBITI VERSO ERARIO ISCRITTI A RUOLO</b>		142.726,69	29.928,77	172.655,46	71,19%
<b>DEBITI VERSO ALTRI ENTI ISCRITTI A RUOLO</b>			6.411,45	6.411,45	2,64%
<b>DEBITI VERSO ALTRI</b>			20.000,00	20.000,00	8,24%
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>142.726,69</b>	<b>100.009,15</b>	<b>242.735,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALE</b>					<b>0,00%</b>
<b>FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALE</b>					<b>0,00%</b>
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		<b>142.726,69</b>	<b>100.009,15</b>	<b>242.735,84</b>	<b>100,00%</b>

Quanto all'esposizione debitoria nei confronti del creditore Agenzia Entrate Riscossione nonché degli altri enti i cui tributi sono sempre gestiti ed amministrati dal concessionario alla riscossione, viene qui di seguito illustrato il relativo dettaglio, ottenuto a seguito dei riscontri richiesti direttamente all'ente riscossore:

TRIBUTO	ANNO	GRADO	NUMERO CARTELLA	IMPORTO
Irpef	2004	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100047780432000	1.067,67
Irpef Interessi	2004	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100047780432000	180,34
Irpef sanzioni	2004	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100047780432000	1.275,63
Irap	2006	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100051516103000	307,43
Irap Interessi	2006	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100051516103000	27,14
Irap sanzioni	2006	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100051516103000	91,29
Irpef	2006	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100051516103000	1.034,73
Irpef Interessi	2006	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100051516103000	132,77
Irpef sanzioni	2006	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100051516103000	296,83
Contributi Inps	2006	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100051516103000	600,33
Contributi Inps sanzioni	2006	8	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100051516103000	155,99
Iva Interessi	2006	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100051516103000	43,31
Iva sanzioni	2006	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100051516103000	577,26
Irap	2007	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100058962062000	141,33
Irap Interessi	2007	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100058962062000	10,72
Irap sanzioni	2007	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100058962062000	42,39
Iva	2007	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100058962062000	236,49
Iva Interessi	2007	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100058962062000	118,30
Iva sanzioni	2007	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520100058962062000	2.926,00
Irpef	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520110008298574000	2.331,77
Irpef Interessi	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520110008298574000	403,20
Irpef sanzioni	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520110008298574000	2.269,52
Irap	2008	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120003415148000	730,08
Irap Interessi	2008	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120003415148000	65,12
Irap sanzioni	2008	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120003415148000	217,84
Irpef	2008	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130006800634000	2.703,02
Irpef Interessi	2008	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130006800634000	423,83
Irpef sanzioni	2008	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130006800634000	941,50
Iva	2008	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130006800634000	3.171,97
Iva Interessi	2008	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130006800634000	548,80
Iva sanzioni	2008	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130006800634000	1.106,00
Contributi Inps	2014	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520140002490458000	863,01
Contributi Inps sanzioni	2014	8	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520140002490458000	23,40
Irpef	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150001141950000	2.151,89
Irpef Interessi	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150001141950000	209,43
Irpef sanzioni	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150001141950000	645,56
Iva	2011	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150001141950000	15.574,00
Iva Interessi	2011	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150001141950000	1.982,11
Iva sanzioni	2011	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150001141950000	4.672,20
Contributi Inps	2015	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520150000758823000	1.726,02
Contributi Inps sanzioni	2015	8	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520150000758823000	83,24
Irap	2012	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150012981557000	210,59
Irap Interessi	2012	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150012981557000	21,25
Irap sanzioni	2012	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150012981557000	96,03
Irpef	2012	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160007090600000	8.327,56
Irpef Interessi	2012	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160007090600000	1.166,67
Irpef sanzioni	2012	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160007090600000	2.585,94
Iva	2012	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160007090600000	23.893,35
Iva Interessi	2012	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160007090600000	3.734,95
Iva sanzioni	2012	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160007090600000	7.419,52
Irap	2013	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160009579457000	1.033,00
Irap Interessi	2013	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160009579457000	118,45
Irap sanzioni	2013	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160009579457000	309,91
Irpef	2013	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170001580531000	3.359,00
Irpef Interessi	2013	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170001580531000	422,00
Irpef sanzioni	2013	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170001580531000	1.007,72
Iva	2013	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170001580531000	8.756,00
Iva Interessi	2013	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170001580531000	1.190,89
Iva sanzioni	2013	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170001580531000	2.626,80

Contributi Inps	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520170001585875000	3.829,29
Contributi Inps sanzioni	2017	8	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520170001585875000	912,24
Irap	2014	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170009129303000	602,00
Irap Interessi	2014	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170009129303000	75,81
Irap sanzioni	2014	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170009129303000	180,60
Irpef	2014	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520180002792847000	3.881,00
Irpef Interessi	2014	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520180002792847000	494,23
Irpef sanzioni	2014	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520180002792847000	1.164,30
Iva	2014	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520180002792847000	7.730,00
Iva Interessi	2014	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520180002792847000	1.030,66
Iva sanzioni	2014	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520180002792847000	2.319,00
Contributi Inps	2014	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520180000096747000	1.759,78
Contributi Inps sanzioni	2014	8	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520180000096747000	368,75
INAIL sanzioni	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520190005480530000	-
				142.726,69
Aggi. diritti di notifica e di riscossione				29.928,77
			<b>TOTALE</b>	<b>172.655,46</b>

L'esposizione debitoria è quindi formata, quasi esclusivamente, da un debito che si è venuto ad originare non per un ricorso al credito colposo e/o sproporzionato ma a seguito del tracollo dell'attività imprenditoriale che era stata gestita con successo per quasi 20 anni.

Per completezza si segnala che nell'ambito delle verifiche effettuate si è provveduto a degradare al grado chirografario l'importo di euro 1.009,08, in quanto relativi ad imposta di registro e canone di abbonamento alla radiotelevisione, tributi di grado 4 e 7 per i quali il privilegio speciale è ammissibile solo se nell'attivo del debitore è rinvenibile il bene mobile a cui il tributo fa riferimento, fattispecie che non è tuttavia occorsa.

Si ricapitola nel seguito, analiticamente dettagliata, l'esposizione debitoria complessiva, con l'indicazione delle somme dovute per ciascun creditore, nonché l'eventuale titolo di prelazione del credito vantato.

TRIBUTO	GRADO	PRIVILEGIO	IMPORTO
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	1/6	Generale 2753 c.c.	8.778,43
Agenzia Entrate Riscossione - Imposta di registro	4	Speciale 2772	-
Agenzia Entrate Riscossione - tasse concess. governative, canone radiotelevisione	7	Speciale 2758 c.c. 1° comma	-
Agenzia Entrate Riscossione - INPS sanzioni	8	Generale 2754 c.c.	1.543,56
Agenzia Entrate Riscossione - Irpef e Irap	18	Generale 2752 c.c. 1° comma	42.752,09
Agenzia Entrate Riscossione - Iva	19	Articolo 2752 2° comma	89.652,61
Guber Banca s.p.a.	Chirografario	-	16.024,93
Best Capital Italy s.r.l.	Chirografario	-	27.644,00
Giovanni Chiavazza	Chirografario	-	20.000,00
Agenzia Entrate Riscossione (per aggi. e Interessi)	Chirografario	-	29.928,77
Camera di Commercio di Reggio Emilia	Chirografario	-	1.197,62
Prefettura di Reggio Emilia	Chirografario	-	1.612,55
Comune di Reggio Emilia	Chirografario	-	650,04
Regione Emilia Romagna	Chirografario	-	107,99
Unione Val D'Enza	Chirografario	-	2.055,72
Comune di Fivizzano	Chirografario	-	787,53
		<b>TOTALE</b>	<b>242.735,84</b>

**LE SPESE IN PREDEDUZIONE E DI GIUSTIZIA**

Riguardo alle spese in prededuzione e di giustizia si precisa che i sottoscritti *advisors* hanno richiesto al Gestore della Crisi nominato, Dott. Simone Cavazzoni, il preventivo per il suo incarico. Lo stesso ha comunicato il suo preventivo di spesa. Ai fini della predisposizione del presente accordo viene individuato il compenso per il Gestore della Crisi nell'importo di euro 2.500,00 oltre oneri di legge, fatta salva la diversa quantificazione/liquidazione disposta dall'OCC o dal Giudice Delegato alla Procedura. Il piano prevede altresì lo stanziamento di un fondo rischi in prededuzione di euro 500,00 al fine di sopperire ad eventuali ulteriori costi in prededuzione maturandi con la stesura e deposito del presente accordo (bolli, marche, diritti, visure, ecc.).

**GLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI**

Quanto agli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, si segnala che il ricorrente non ha compiuto atti in tal senso ed al riguardo si allega dichiarazione sottoscritta dal sig. Michele Santoro di assenza di atti dispositivi compiuti nel quinquennio (all.13).

**ATTI IN FRODE AI CREDITORI**

Il ricorrente non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri come dichiarato dagli stessi nella dichiarazione relativa agli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (all.14).

**INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

**LA PROPOSTA IN SINTESI**

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, e vista l'incapienza del patrimonio del debitore al fine di poter soddisfare integralmente i propri creditori, il ricorrente sottopone al vaglio dell'On. Tribunale, e alla votazione di tutti i soggetti aventi diritto, il seguente accordo di ristrutturazione



del debito, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3/2012 e ss.mm., che prevede la sua esdebitazione, mediante:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
- il pagamento integrale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente alle sanzioni sui contributi non versati,
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo;
- il pagamento della somma di euro 15.968,63 proporzionalmente in favore dei creditori chirografari non declassati a chirografo, secondo la seguente ripartizione.

RIPARTIZIONE SOMME DISPONIBILI DOPO IL PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI TRA I CHIROGRAFARI			
TOTALE CREDITO	% SUL TOTALE	PAGAMENTO	CREDITORE
16.024,93	6,89%	1.101,02	GUBER BANCA S.P.A.
27.644,00	11,89%	1.899,33	BEST CAPITAL ITALY S.R.L.
20.000,00	8,61%	1.374,14	GIOVANNI CHIAVAZZA
3,19	0,00%	0,22	Creditori privilegiati non soddisfatti e declassati a chirografo Inps
132.404,70	56,97%	9.097,10	Creditori privilegiati non soddisfatti e declassati a chirografo AdE
29.928,77	12,88%	2.056,31	Agenzia delle Entrate (comprensivo di aggl ed Interessi di riscossione)
1.041,60	0,45%	71,56	comune di Fivizzano - 20/01/2012
395,97	0,17%	27,21	comune di Reggio Emilia - 20/01/2012
1.612,55	0,69%	110,79	prefettura di Reggio Emilia - 09/01/2013
1.197,62	0,52%	82,28	cciaa Reggio Emilia - 20/02/2018
107,99	0,05%	7,42	regione Emilia Romagna - 09/10/2018
2.055,72	0,88%	141,24	unione Val D'Enza - 03/07/2019
<b>232.417,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.968,63</b>	

Al fine della sua concreta esecuzione, il ricorrente si impegna a fornire tutta la propria collaborazione proponendo ai creditori le seguenti modalità di attuazione del piano proposto:

- la sig.ra Spada Filippa, madre del ricorrente sig. Michele Santoro, si impegna a versare, subordinatamente al passaggio ingiudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, la somma di euro 30.000 secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- versamento, al Gestore della Crisi, della somma di euro 10.000,00 entro 10 giorni dalla fissazione dell'udienza prevista dall'art. 10, L.3/2012;
- versamento del saldo pari ad euro 20.000,00 entro 300 giorni dall'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (somma garantita da assegni bancari già versati al Gestore della Crisi contestualmente alla sottoscrizione del ricorso).

Il totale attivo messo a disposizione della procedura, valorizzato in euro 30.000,00 permetterebbe il soddisfacimento dei creditori e delle spese di procedura sulla base delle previsioni che seguono:

CREDITORE	TOTALE PAGATO	RESIDUO DISPONIBILE
APPORTI DA TERZI	-	30.000,00
Spese gestore della crisi	3.212,57	26.787,43
Fondo rischi preveducibile	500,00	26.287,43
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	8.778,43	17.509,00
Agenzia Entrate Riscossione - INPS sanzioni	1.540,37	15.968,63
Guber Banca s.p.a.	1.101,02	14.867,61
Best Capital Italy s.r.l.	1.899,33	12.968,28
Giovanni Chiavazza	1.374,14	11.594,14
Creditori privilegiati non soddisfatti e declassati a chirografo Inps	0,22	11.593,92
Creditori privilegiati non soddisfatti e declassati a chirografo AdE	9.097,10	2.496,82
Agenzia delle Entrate (comprensivo di aggi ed Interessi di riscossione)	2.056,31	440,51
Comune di Flivizzano	71,56	368,95
Comune di Reggio Emilia	27,21	341,74
Prefettura di Reggio Emilia	110,79	230,95
Cciaa Reggio Emilia	82,28	148,66
Regione Emilia Romagna	7,42	141,24
Unione Val D'Enza	141,24	-
	30.000,00	

## IL VOTO DETERMINANTE DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Come chiarito dalla circolare dell'Agencia delle Entrate 34/E del 29 dicembre 2020, *l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, originariamente prevista a decorrere dal 15 agosto 2020 (applicabile con riferimento ai procedimenti avviati successivamente a tale data), a seguito della grave crisi epidemiologica da COVID-19, intervenuta nel 2020, è stata rinviata al 1° settembre 2021.*

*Tale rinvio si è reso necessario per due ordini di ragioni:*

- *anzitutto, il sistema delle cosiddette misure di allerta, volte a consentire l'individuazione anticipata della crisi di impresa, nell'attuale contesto economico avrebbe rischiato di risultare eccessivamente penalizzante;*
- *inoltre, l'introduzione di uno strumento giuridico profondamente rinnovato è stato ritenuto scarsamente compatibile con la situazione di sofferenza economica nella quale si trovano attualmente gli operatori, per i quali appare difficile confrontarsi con una disciplina in molti punti inedita.*

*In sostanza, quindi, il Legislatore ha ritenuto opportuno «che l'attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, in modo da assicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine».*

*Inoltre, l'articolo 3, comma 1-bis, del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ha apportato le seguenti modifiche alla legge fallimentare:*

- a) *all'articolo 180, quarto comma, è stato aggiunto il seguente periodo: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;*
- b) *all'articolo 182-bis, quarto comma, è stato aggiunto il seguente periodo: «Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base*

delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;

*Il citato comma 1-bis è stato introdotto nel testo del decreto durante l'esame parlamentare e, di conseguenza, le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, avvenuta il 3 dicembre 2020.*

*In tale nuovo e complesso scenario, l'Agenzia delle entrate è chiamata a approfondire il massimo impegno nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo nell'esercizio della propria azione un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l'attuale congiuntura economica, nell'ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali.*

*In relazione alle maggioranze necessarie per approvare il piano proposto dal ricorrente, si rileva che, in esito alla modifica recata dall'articolo 3, comma 1-bis, del D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125, l'articolo 180, quarto comma, L.F, dispone che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo anche in caso di «mancanza di voto» da parte dell'Amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando:*

- a) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste;*
- b) la proposta di soddisfacimento dei crediti della predetta amministrazione (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie)*

*appaia, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, L.F, più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.*

Tale nuova disposizione normativa prevista per le procedure di concordato preventivo è estendibile a tutte le procedure di composizione della crisi anche da sovraindebitamento ed è già stata fatta propria dai Tribunali.

Con l'ordinanza del 14 gennaio 2021 il Tribunale di La Spezia ha infatti approvato un accordo di composizione della crisi proposto da un professionista nonostante il voto espressamente contrario e determinante dell'Agenzia delle Entrate.

Sul totale dei creditori ammessi al voto pari ad Euro 369.610,76, l'Agenzia delle Entrate pesava per poco meno di un terzo, precisamente per Euro 94.944,20. Il giudice spezzino constata l'espressione di voto negativo da parte di due banche e dell'erario, per un complessivo importo di Euro 198.986,04, pari al 53,84%. La proposta veniva approvata dai rimanenti creditori, per una percentuale pari al 46,16%, mediante il meccanismo del silenzio assenso.

Il Tribunale richiamando l'art. 12 quater l. 3/2012 interpolato dall'art. 4 ter del decreto legge 137/2020 che impone l'omologazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione

finanziaria, quando essa è decisiva per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria. A tale orientamento del Tribunale di La Spezia ha fatto seguito il Tribunale di Genova con un decreto depositato in data 18 maggio 2020, che fondamentalmente ricalca quanto sostenuto dalla citata sentenza.

Per quanto riguarda l'Imposta sul Valore Aggiunto e la sua falcidiabilità, si ricorda che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012 potevano prevedere la falcidia dei crediti muniti di privilegio ai sensi dell'art. 2752 cod. civ. ma se nel perimetro del Piano rientrano i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto o le ritenute operate e non versate, l'accordo può prevedere esclusivamente una dilazione del pagamento dell'intero importo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012.

Sulla questione della non falcidiabilità dell'IVA, recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 22/10/2019, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma della L. 3/2012 di cui all'art. 7 c, 1 terzo periodo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. oltre che con i principi sanciti dalla norma comunitaria.

La Corte Costituzionale richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale, se da un lato classifica l'IVA come un tributo comunitario, per il quale vi è l'obbligo dell'esatta riscossione, dall'altro apre alla possibilità di prevedere la falcidia del tributo, se la riscossione si inquadra nell'ambito di una procedura alla cui base vi è l'insolvenza. Ne è un esempio la possibilità data dal combinato disposto degli articoli 160 e 180-ter L.F., ossia nel concordato preventivo.

L'articolo 3 Cost. introduce il principio generale della parità di trattamento, e secondo tale prospettiva, se la falcidia diviene operazione concessa e tutelata nel quadro della buona riuscita del concordato preventivo, con l'istituto della transazione fiscale (articolo 180-ter L.F.), non si capisce per quale motivo un soggetto che non integra i requisiti di fallibilità, e pertanto accede alla procedura di sovraindebitamento, non possa beneficiare dello stesso trattamento.

Allo stesso modo, l'articolo 97 Cost., posto a tutela del principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, entra in contrasto con l'articolo 7, L. 3/2012, quando fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, perché di fatto non concede ai pubblici uffici la possibilità di valutare la proposta, ed eventualmente, qualora venga garantito un maggior introito rispetto all'ipotesi liquidatoria, di esprimersi a favore dell'accordo; cosa che, invece, viene prevista nel concordato preventivo.

La censura richiama indirettamente l'incompatibilità della norma con l'articolo 3 Cost., perché di fatto impedisce alla pubblica amministrazione di ottenere un'esazione, seppur parziale, del tributo rispetto agli altri creditori privilegiati.

La Corte Costituzionale rammenta, inoltre, che il D.Lgs 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 155/2017, in vigore dal 15 agosto 2020, prevede espressamente, per le nuove procedure da sovraindebitamento, il pagamento parziale dei crediti privilegiati e, tra questi, anche di quelli tributari, senza più riprodurre il divieto di falcidia, previsto dalla vigente disciplina.

Attesa l'affinità tra le procedure, la differenza di disciplina che caratterizza il concordato preventivo e l'accordo del debitore non fallibile dà luogo ad una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento ex art. 3 Cost. La differenza di trattamento è ancora più evidente se si considera che gli imprenditori agricoli sono legittimati ad avvalersi degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. ai quali è estesa l'applicabilità dell'art. 182-ter L.F., con conseguente possibile falcidiabilità dei debiti tributari, inclusa l'IVA. Al contempo, tuttavia, gli stessi soggetti possono attivare anche l'accordo di composizione della crisi, rispetto al quale, invece, vige il divieto di falcidia dell'IVA.

Le disuguaglianze dell'attuale assetto normativo non consentono, d'altra parte, di condividere la tesi che assegna una natura eccezionale alla regola della falcidiabilità dell'IVA. Per tali ragioni, risolvendo l'annoso dibattito sul tema, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della norma.

Tali principi stabiliti dalla Corte Costituzionale e le conclusioni a cui la stessa è pervenuta con riferimento all'imposta sul valore aggiunto devono, analogamente, essere condivise e applicate anche con riferimento alle ritenute operate e non versate, in quanto anche tali tributi devono seguire la medesima possibilità di essere falcidiati.

Infine occorre menzionare alcune note sentenze di alcuni Tribunali in merito alla falcidiabilità dell'IVA. In particolare, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 17339, pubblicata il 26/05/2017, il Tribunale di La Spezia, con la sentenza n. 20539, pubblicata il 28/09/2018, il Tribunale di Pescara, con la sentenza del 22/10/2017, ed infine il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 18576, pubblicata il 01/12/2017, che sancisce *"anche nel sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell'iva e degli altri tributi ex art. 7 l. 3/12 in quanto la sentenza della Corte di Giustizia del 7.4.2016 esprime un principio di carattere generale, immediatamente applicabile a tutte le procedure che regolano l'uscita di un soggetto da una situazione di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni."*

**a) Tempistiche, modalità di liquidazione dell'attivo e di riparto a favore dei creditori**

Il Piano prevede la propria conclusione entro un arco temporale di 300 giorni dall'omologa, periodo ritenuto adeguato e necessario per consentire il reperimento della finanza necessaria da parte della sig.ra Spada Filippa, madre del ricorrente, e così provvedere al pagamento dei creditori aventi diritto.

Come riportato nella proposta, la sig.ra Spada Filippa, madre del ricorrente sig. Michele Santoro, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, intende versare a favore dei creditori concorsuali la somma di euro 30.000,00.

**b) La convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria**

Appare evidente la convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria. L'omologazione dell'accordo, infatti, consentirebbe in tempi assai brevi la soddisfazione dei creditori nelle misure di seguito indicate:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
- il pagamento integrale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente alle sanzioni sui contributi non versati,
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo;
- il pagamento della somma di euro 15.968,63 proporzionalmente in favore dei creditori chirografari non declassati a chirografo, secondo la seguente ripartizione:

RIPARTIZIONE SOMME DISPONIBILI DOPO IL PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI TRA I CHIROGRAFARI			
TOTALE CREDITO	% SUL TOTALE	PAGAMENTO	CREDITORE
16.024,93	6,89%	1.101,02	GUBER BANCA S.P.A.
27.644,00	11,89%	1.899,33	BEST CAPITAL ITALY S.R.L.
20.000,00	8,61%	1.374,14	GIOVANNI CHIAVAZZA
3,19	0,00%	0,22	Creditori privilegiati non soddisfatti e declassati a chirografo Inps
132.404,70	56,97%	9.097,10	Creditori privilegiati non soddisfatti e declassati a chirografo AdE
29.928,77	12,88%	2.056,31	Agenzia delle Entrate (comprensivo di aggi ed interessi di riscossione)
1.041,60	0,45%	71,56	comune di Fivizzano - 20/01/2012
395,97	0,17%	27,21	comune di Reggio Emilia - 20/01/2012
1.612,55	0,69%	110,79	prefettura di Reggio Emilia - 09/01/2013
1.197,62	0,52%	82,28	cciaa Reggio Emilia - 20/02/2018
107,99	0,05%	7,42	regione Emilia Romagna - 09/10/2018
2.055,72	0,88%	141,24	unione Val D'Enza - 03/07/2019
<b>232.417,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.968,63</b>	

In caso di alternativa liquidatoria, l'unica disponibilità per i creditori, che verrebbe interamente destinata ai creditori privilegiati, consisterebbe nella quota parte del reddito mensile che la famiglia del sig. Santoro, coniugato con 3 figli rispettivamente di 21, 19 e 17 anni, sarebbe in grado di risparmiare mensilmente, detratte le spese per il proprio sostentamento. Tale importo mensile verrebbe poi proposto per un periodo di 4 anni, in ossequio alla durata stabilita dalla legge per la procedura di liquidazione del patrimonio, come da sotto riportata tabella:

STIPENDIO NETTO MICHELE SANTORO	<b>1.000</b>
STIPENDIO NETTO ROBERTA BARILLI	<b>1.831</b>
PENSIONE INVALIDITA' MICHELE SANTORO	<b>134</b>
STIPENDIO NETTO FAMIGLIA	<b>2.965</b>
<hr/>	
SPESE NECESSARIE MANTENIMENTO MENSILE FAMIGLIA	<b>2.750</b>
<hr/>	
NETTO CREDITORI PRIVILEGIATI MENSILE	<b>215</b>
<hr/>	
NETTO PRIVILEGIATI PER 4 ANNI	<b>10.319</b>

È significativo segnalare che, la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria appare evidente sotto tutti i punti di vista ossia:

- garantirebbe ai creditori un soddisfacimento più elevato in termini finanziari grazie alle disponibilità che i famigliari sarebbero disposti a conferire;
- garantirebbe ai creditori di incassare in termini molto più veloci in quanto la qui presente proposta verrebbe chiusa nell'arco temporale di mesi 10, contro i 4 anni di durata dell'alternativa liquidatoria;
- il fattore temporale nonché le risorse esterne messe a disposizione dai terzi, così come precisato dalla stessa circolare 34E/2020, saranno gli elementi sui quali *"gli Uffici focalizzeranno l'attenzione sulla ragionevolezza delle ipotesi che maggiormente incidono sulle probabilità di successo del progetto di risanamento portato alla propria attenzione"*;
- l'alternativa liquidatoria si baserebbe esclusivamente sull'apporto di reddito familiare costituito anche da quello del sig. Santoro, che attualmente risulta assunto per l'importo di euro 1.000 con contratto a tempo indeterminato, con tutte le incertezze sull'evoluzione futura di detto rapporto di lavoro, vista anche l'esiguità dell'importo.

Si espone nella seguente tabella il soddisfacimento dei creditori in ipotesi liquidatoria:

TRIBUTO	TOTALE PAGATO	TOTALE NON PAGATO	TOTALE
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	8.778,43	-	8.778,43
Agenzia Entrate Riscossione - INPS sanzioni	1.540,37	3,19	1.543,56
Agenzia Entrate Riscossione - Irpef e Irap	-	42.752,09	42.752,09
Agenzia Entrate Riscossione - Iva	-	89.652,61	89.652,61
Guber Banca s.p.a.	-	16.024,93	
Best Capital Italy s.r.l.	-	27.644,00	
Giovanni Chiavazza	-	20.000,00	
Agenzia Entrate Riscossione (aggi e interessi)	-	29.928,77	
Altri enti	-	6.411,45	
	<b>10.318,80</b>	<b>232.417,04</b>	<b>242.735,84</b>

Appare quindi evidente la convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria; quest'ultima infatti comporterebbe una soddisfazione dei creditori in una misura notevolmente inferiore rispetto a quella offerta con il presente accordo oltre che a prevedere tempistiche di pagamento di gran lunga superiori oltre che incerte rispetto a quelle previste dall'accordo.

**Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14-ter ss.**

Le somme che i creditori potrebbero ricavare da una liquidazione del patrimonio ex art.14-ter Legge 3/2012 e successive modifiche, sarebbero sicuramente inferiori rispetto a quanto offerto dal debitore nell'accordo di ristrutturazione presentato.

**c) L'elenco dei creditori e delle somme ad essi spettanti**

Per maggiore chiarezza si riporta nel seguito l'elenco di tutti i creditori del ricorrente, con l'indicazione della somma dovuta e del titolo di prelazione. Si riportano altresì le spese in prededuzione ai fini della predisposizione del presente accordo di ristrutturazione del debito.

CREDITORE	TOTALE PAGATO
Spese gestore della crisi	3.212,57
Fondo rischi prededucibile	500,00
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	8.778,43
Agenzia Entrate Riscossione - INPS sanzioni	1.540,37
Guber Banca s.p.a.	1.101,02
Best Capital Italy s.r.l.	1.899,33
Giovanni Chiavazza	1.374,14
Creditori privilegiati non soddisfatti e declassati a chirografo Inps	0,22
Creditori privilegiati non soddisfatti e declassati a chirografo AdE	9.097,10
Agenzia delle Entrate (comprensivo di aggi ed interessi di riscossione)	2.056,31
Comune di Fivizzano	71,56
Comune di Reggio Emilia	27,21
Prefettura di Reggio Emilia	110,79
Cciaa Reggio Emilia	82,28
Regione Emilia Romagna	7,42
Unione Val D'Enza	141,24
	30.000,00

Sulla base dei valori esposti, quindi, l'accordo di ristrutturazione del debito prevederebbe:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;

- il pagamento integrale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati;
- il pagamento integrale del credito vantato dall'erario per imposta di registro;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente alle sanzioni sui contributi non versati,
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo;
- il pagamento della somma di euro 15.968,63 proporzionalmente in favore dei creditori chirografari non declassati a chirografo.

\*\*\*

Tutto ciò premesso ed esposto, il sig. Santoro Michele, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

#### **CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia Voglia, svolti gli incumbenti e le verifiche previste dall'art. 10 e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche:

- *fissare immediatamente con decreto l'udienza ex art. 10 L.3/2012 disponendone a cura del Gestore della Crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, ai creditori;*
- *che con il suddetto decreto, sempre in base al citato art. 10, comma 2, L. 3/2012, il Giudice:*
  - *stabilisca idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;*
  - *disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.*

In subordine, nella denegata ipotesi di mancata fissazione dell'udienza prevista dall'art. 10, comma 1, L.3/2012, il ricorrente Michele Santoro, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

#### **CHIEDE**

l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* e ss. L.3/2012 e che l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia Voglia, svolti gli incombeni e le verifiche previste dall'art. 14-quinquies e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche:


- disponga ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal Dott. Simone Cavazzoni, già Gestore della Crisi;
- disponga che, sino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disponga, al fine della idonea pubblicità, la pubblicazione della domanda e del decreto sul sito del Tribunale di Reggio Emilia oltre ad ogni ulteriore necessaria pubblicità;
- disponga, al fine dell'art. 14 quinquies, comma 2 let. f), il limite di quanto occorra al ricorrente per il mantenimento proprio e della famiglia, in euro 1.500,00.

Parma, 15 ottobre 2021

Il Ricorrente Michele Santoro



Spada Filippa



Dott. Lazzaro Rocco Gatti



Dott. Guido Moratti



PROCURA ALLE LITI


Il sottoscritto Michele Santoro, delega il Dott. Lazzaro Rocco Gatti (C.F. GTT LZR 84R28 G337C) e il Dott. Guido Moretti (C.F. MRT GDU 84M10 G337C) a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed in quelle connesse e dipendenti, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare le altrui rinunzie, deferire interrogatorio formale, chiedere l'emissione di misure cautelari, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, quale atto di precetto, delegare funzioni domiciliatarie e procuratorie mediante nomina di procuratori di propria libera scelta, conferire incarichi a consulenti tecnici di parte di propria libera scelta, quietanzare ed incassare somme.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/03 e presto il pieno e incondizionato consenso al trattamento dei dati che mi riguardano, siano essi comuni, sensibili e/o giudiziari, ai fini del corretto e completo espletamento del mandato professionale conferito con la sottoscrizione della presente.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiamo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.


Eleggo domicilio in Parma (PR), presso lo studio Dott. Lazzaro Rocco Gatti in strada Petrarca n. 9, Parma.

Michele Santoro



E' autentica

Dott. Lazzaro Rocco Gatti



Dott. Guido Moretti



Si producono i seguenti documenti:

1. Decreto nomina Organismo di Composizione della Crisi;
2. Contratto di lavoro dipendente tra il ricorrente ed il sig. Guido Sicuro Musetti;
3. Mod. CU redditi anno d'imposta 2019 Global Dream s.r.l.;
4. Mod. CU Inail anno d'imposta 2020;
5. Spese necessarie al mantenimento mensile della famiglia;
6. Modello Unico 2013 (periodo d'imposta 2012) Michele Santoro;
7. Modello Unico 2014 (periodo d'imposta 2013) Michele Santoro;
8. Modello Unico 2015 (periodo d'imposta 2014) Michele Santoro;
9. Visura ditta individuale Santoro Michele;
10. Bilancio finale di liquidazione al 30.6.2019 Scirocco s.r.l.;
11. Autocertificazione stato di famiglia;
12. Bilancio al 31/12/2016 società SB s.r.l.s.
13. Dichiarazione assenza di atti in frode negli ultimi 5 anni;
14. Dichiarazione assenza di atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

